

DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 giugno 2025, n. 272

VAS-2291-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al "Progetto di Viabilità Perimetrale e di raccordo tra la SS 275 e La Marina di Andrano attraverso la realizzazione di due bretelle di collegamento previste dal PRG vigente".

Autorità precedente: Comune di Tricase (LE).

Conclusione del procedimento.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto *"Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"* e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato *"Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA"* alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 666 del 31/10/2025, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato *"Supporto istruttoria alle procedure VAS"* all'ing. Angelo Bufo, specialista tecnico di policy di categoria D;

Vista la delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 45

della L.R. n. 10/2007, alla dott.ssa Rosa Marrone, titolare della EQ “Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA”, giusta D.D. n. 29 del 27/01/2025;

Vista l’assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario EQ ing. Angelo Bufo;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;

Vista la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- in data 07/04/2025 il Comune di Tricase (LE), Ufficio Urbanistica incardinato nel Settore 5° Urbanistica – Edilizia Privata - Attività Produttive - Patrimonio, avviava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013 e ss. mm. e ii., inerente al piano in oggetto, depositando, su piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico:
 - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Nota Protocollo N. 0006369 in data 02/04/2025 del Comune di Tricase
- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/11/2024 avente ad oggetto: “Progetto Di “Viabilità Perimetrale E Di Raccordo Tra La Ss 275 E La Marina Di Andrano attraverso La Realizzazione Di Due Bretelle Di Collegamento Previste Dal Prg Vigente”. Cup: I51b22000880001. Approvazione Progetto Definitivo. Adozione Di Variante.”
- Elaborati della proposta di piano urbanistico di che trattasi distinti dal seguente elenco:
 - A-S-Relazione Generale;
 - 12-B-S-Progetto su Aerofotogrammetria;
 - 13-B-S-Progetto su Ortofoto;
 - 14-B-S-Progetto su PRG;
 - nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Tricase (LE), Settore 5° Urbanistica, giusta attestazione prot. n. 6369/02/04/2025, inquadrava la proposta in oggetto nella fattispecie di cui all’**art. 7, comma 7.2 lett. a) punto VIII** del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013, come modificato dalla D.G.R. n. 496 del 22.04.2024, recante “*Modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*”, dichiarando altresì esclusa la proposta di piano da VAS;
 - nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale dedicata, nella medesima data del 07/04/2025, in ottemperanza agli artt. 7.4 e 7.5 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/94a25c5a-8b80-40de-b184-21a782fa645c/1

- con nota prot. n. 227864 del 01/05/2025 avente ad oggetto “*Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del r.r. 18/2013 nel periodo – che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS*” la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi a ciascuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 01/05/2025.

PRESO ATTO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità precedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 16.05.2024, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa istituzionale per la realizzazione del progetto in oggetto relativo alla “Viabilità perimetrale e di raccordo tra la SS 275 e la Marina di Andrano attraverso la realizzazione di due bretelle di collegamento previste dal PRG vigente”, in quanto l'intervento interessa marginalmente, il Comune di Diso e, in maniera appena più consistente, il Comune di Tricase;
- il succitato protocollo d'intesa, sottoscritto da tutti i Comuni coinvolti, stabilisce che “Il Comune di Andrano provvederà a tutti gli oneri derivanti dalla progettazione definitiva/esecutiva e curerà ogni altro atto necessario, ivi compresi quelli inerenti la procedura espropriativa, l'indizione della Conferenza di servizi e/o tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni necessarie. Provvederà, inoltre, a tutte le successive fasi di realizzazione dell'opera (adeguamento progetto ad eventuali prescrizioni, gara d'appalto, affidamento dei lavori, oltre che l'esecuzione e collaudo degli stessi)”;
- Il Comune di Tricase è dotato di Programma di Fabbricazione (P. di F.) adottato nel 1972 ed approvato con i D.P.G.R. n° 308 del 05.02.1975 e n° 1309 del 31/05/1977;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto, nonché adottata la variante al vigente P. di F., con conseguente ri-tipizzazione dell'area da “Zona Agricola (E)” a “Sede stradale” e conseguente imposizione del vincolo preordinato all'esproprio limitatamente ai terreni ricadenti nel Comune di Tricase identificati nel Piano Particellare (REL H Relazione e tavole d'esproprio) del progetto definitivo relativo all'opera pubblica in oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 nonché dell'art. 10 della L.R. n. 3/2005;
- nella succitata attestazione prot. n. 6369/02/04/2025, il Responsabile del Settore 5° del Comune di Tricase ha verificato che la variante urbanistica di cui trattasi non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura, non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

DATO ATTO che questa Sezione regionale ha proceduto, con nota pec del 21/05/2025, prot. unico regionale n. 0271922/2025, all'invio di un preavviso di diniego ex art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. in quanto, a seguito di verifica, ravvisava la necessità, fra l'altro, di acquisire adeguato chiarimento sulla classificazione urbanistica e consistenza (in ha) della superficie del piano/programma in oggetto ricadente in territorio di Tricase, nonché attestazione di versamento degli oneri istruttori propedeutici al parere in oggetto, ex Allegato E alla L.R. n. 26/2022 come modificata dalla L.R. n. 42/2024 art. 238,

PRESO ATTO della nota pec del 29.05.2025, prot. unico regionale n. 0289011/2025, con la quale il Responsabile del Settore 5° Urbanistica del Comune di Tricase ha attestato, fra l'altro:

- che, testualmente, *"la classificazione urbanistica dell'area oggetto d'intervento è "Zona Agricola E", mentre la consistenza dell'area oggetto d'intervento è pari ad ha 0,4155"*;
- l'avvenuto versamento degli oneri pari a € 250,00 previsti dall'Allegato E) della L.R. n. 26/2022 e ss. mm. E ii. come da quietanza n. 686 (allegata alla medesima attestazione), effettuato dal Comune di Andrano per conto del Comune di Tricase;
- che, testualmente, *"il progetto in oggetto verrà sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di Competenza della Provincia di Lecce, ai sensi della L.R. n.11/2001, come modificata dalla L.R. n.11 del 26.05.2021 e alla luce della L.R. 7/11/2022 n. 26"*.

PRESO ATTO dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa adeguatamente sottoscritta trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un tratto di viabilità che si inquadra in un ben più ampio intervento che interessa i territori comunali di Andrano, Tricase e Diso. In particolare, oggetto di questo provvedimento è la porzione di intervento che fa parte della circonvallazione di Castiglione d'Otranto (frazione del comune di Andrano) ricadente in territorio di Tricase;
- l'intervento in Comune di Tricase è approvato, giusta D.G.C. n. 58 del 28/11/2024, per gli effetti di cui agli artt. 9, 12 e 19 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., artt. 6 e 12 della L.R. n. 3/2005 e art. 16 della L.R. 13/2001, in variante al vigente P. di F., con conseguente tipizzazione dell'area da "Zona Agricola (E)" a "Sede stradale";
- l'opera in questione risulta finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, nell'ambito del Contratto Interistituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore 5° Urbanistica del Comune di Tricase (LE) ha attestato, con nota prot. n. 6369/02/04/2025 sottoscritta digitalmente, che la proposta in oggetto si inquadra nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 7.2 lett. a) punto VIII del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013, come modificato dalla D.G.R. n. 496 del 22.04.2024, recante *"Modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"*, dichiarando altresì esclusa la proposta di piano da VAS;

VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa, presentata con la succitata nota dall'autorità procedente, che l'intervento di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013, come modificato dalla D.G.R. n. 496 del 22.04.2024, recante *"Modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"*;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, preso atto e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e ss. mm. E ii. e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla proposta in oggetto, demandando al Comune di Tricase, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito della conclusione

del procedimento relativo alla proposta in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 e ss. mm. E ii. relativa alla proposta di piano denominata "Progetto di Viabilità Perimetrale e di raccordo tra la SS 275 e La Marina di Andrano attraverso la realizzazione di due bretelle di collegamento previste dal PRG vigente. Cup: I51b22000880001" e pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

VISTA la attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori propedeutici al parere in oggetto, ex Allegato E alla L.R. n. 26/2022 come modificata dalla L.R. n. 42/2024 art. 238 di cui alla nota pec del 29.05.2025, prot. unico regionale n. 0289011/2025.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.
LGS.VO 118/2011 E SMI."**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e ss. mm. E ii. e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla proposta in oggetto, demandando al Comune di Tricase, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito della conclusione del procedimento relativo alla proposta in oggetto;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 e ss. mm. E ii. relativa alla proposta di piano denominata "Progetto di Viabilità Perimetrale e di raccordo tra la SS 275 e La Marina di Andrano attraverso la realizzazione di due bretelle di collegamento previste dal PRG vigente. Cup: I51b22000880001" e pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi;

- **di demandare** al Comune di Tricase, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito della conclusione del procedimento relativo alla proposta in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Tricase (LE) Settore 5° Urbanistica - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:
https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/94a25c5a-8b80-40de-b184-21a782fa645c/1
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Supporto istruttorio alle procedure Vas"
Angelo Bufo

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025
Rosa Marrone